

Nella legge di stabilità 2016 vi è l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, grazie a un incremento di 429 milioni di euro, dal 2016 al 2020, delle risorse destinate (art. 1, co. 38, del maxiemendamento; ex art. 22, co. 5). Tuttavia non è stato risolto l'annoso problema del dottorato senza borsa. Attualmente, infatti, oltre 2.000 dottorandi per ogni ciclo non percepiscono alcun sostegno economico per il loro percorso e sono anzi costretti a pagare tasse che possono arrivare fino a 2.000 euro l'anno. A ciò va aggiunto che il numero delle borse di dottorato bandite annualmente è calato del 15% dal 2008 a oggi mentre l'Italia ristagna al 26° posto su 28 Paesi europei per numero di dottorandi ogni 1.000 abitanti.

Nell'art. 1, co. 38, della legge di stabilità si prevede un incremento dell'FFO di 55 milioni di euro per il 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2017 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo "b", fondi la cui assegnazione sarà effettuata con un decreto del MIUR che terrà conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) (co. 2). L'assunzione di circa 370-400 RTDb in più all'anno - dato ricavato dividendo gli incrementi annui previsti dal DdL per un costo complessivo di un RTDb stimato in 148 mila euro - a partire dal 2016 consentirà indubbiamente di aumentare un tasso di reclutamento drammaticamente basso (3 RTDb nel 2011, 13 nel 2012, 96 nel 2013 e 195 nel 2014), concentrando l'attenzione sull'unica figura che tramite un meccanismo di tenure track dà la possibilità di un accesso al ruolo. Siamo tuttavia ben lontani da quello che era il reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato nel periodo precedente la legge 133/2008 (1.700 posizioni l'anno), dalle indicazioni del CUN e dalla richiesta di Gaetano Manfredi, presidente della CRUI, di un piano di straordinario per 10.000 ricercatori. Nella legge di stabilità l'abolizione del turn over per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato di tipo "a" (art. 1, co. 137, del maxiemendamento; ex art. 22, co. 4) non basta per prospettare un cambiamento generale della condizione dei giovani ricercatori. In primo luogo, sostiene l'ADI, "questa misura è finalizzata a favorire un maggior ricorso da parte degli atenei alla figura di RTD che richiede il minor aggravio in termini economici e non garantisce alcun diritto in merito all'accesso in ruolo. In secondo luogo, essa frustra le legittime speranze dei giovani ricercatori di poter abbreviare l'accidentato e irrazionale percorso accademico disegnato dalla legge 240/2010 riducendone le tappe". (Fonte: ADI, <http://tinyurl.com/p2v8wz5>

17-10-15)